

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione relativa all'indagine di propria iniziativa sul modo in cui la Commissione europea monitora i fondi strutturali e di investimento dell'UE per garantire che siano utilizzati per promuovere il diritto delle persone con disabilità a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità (OI/2/2021/MHZ)

Decisione

Caso OI/2/2021/MHZ - Aperto(a) il 03/02/2021 - Decisione del 27/04/2022 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

L'indagine ha riguardato il modo in cui la Commissione europea controlla che gli Stati membri utilizzino i fondi strutturali e di investimento dell'UE per promuovere il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità (deistituzionalizzazione) e se la Commissione applichi sanzioni in caso contrario.

Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto contributi dai difensori civici nazionali e dalle organizzazioni della società civile.

Il Mediatore ha rilevato che la Commissione potrebbe fornire orientamenti più chiari sulla necessità di promuovere la deistituzionalizzazione nel contesto dell'utilizzo dei fondi SIE. Ritiene inoltre che la Commissione potrebbe adottare misure per migliorare il monitoraggio delle attività finanziate dai SIE e che dovrebbe adottare un approccio più proattivo all'applicazione delle norme, in particolare quando si nutre preoccupazione che le attività finanziate dai SIE siano in contrasto con l'obbligo di promuovere la deistituzionalizzazione. Il Mediatore ha inoltre sottolineato la necessità di essere particolarmente vigili in relazione ai fondi stanziati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il Mediatore ha chiuso l'indagine, formulando dieci suggerimenti volti a migliorare gli orientamenti forniti dalla Commissione e il processo di monitoraggio. Sottolinea la necessità che la Commissione si muova rapidamente, visti i programmi di finanziamento aggiuntivi creati in



risposta alla pandemia di COVID-19, nonché le recenti modifiche delle norme in vigore.

Il Mediatore prenderà in considerazione la possibilità di tornare sulla questione in futuro, al fine di valutare i progressi compiuti.

Contesto dell'indagine di propria iniziativa

1. L'UE è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), le cui disposizioni sono ora parte integrante del diritto dell'UE [1]. L'articolo 19 della CRPD stabilisce che le parti della Convenzione *"riconoscono lo stesso diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con scelte uguali agli altri, e adottano misure efficaci e appropriate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della loro piena inclusione e partecipazione alla comunità"*. L'UE ha individuato tra le competenze dell'UE la vita indipendente e il diritto all'inclusione sociale [2].

2. La "deistituzionalizzazione" [3] è un obiettivo specifico della CRPD. Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità [4] ha affermato che i continui investimenti nell'assistenza istituzionale ostacolano la piena realizzazione del diritto di vivere in modo indipendente e di essere inclusi nella comunità. [5] Il Comitato delle Nazioni Unite ha raccomandato che *"l'UE sviluppi un approccio per guidare e promuovere la deistituzionalizzazione e rafforzare il monitoraggio dell'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei, in modo da garantire che siano utilizzati rigorosamente per lo sviluppo di servizi di sostegno alle persone con disabilità nelle comunità locali e non per la riqualificazione o l'espansione delle istituzioni"*. Il Comitato raccomanda inoltre all'UE di *"sospendere, ritirare e recuperare i pagamenti in caso di violazione dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali"* [6].

3. Il "regolamento recante disposizioni comuni" [7] [8] stabilisce le norme che disciplinano i fondi strutturali e d'investimento europei ("fondi SIE"). Essi affermano che i fondi SIE dovrebbero essere attuati in modo da promuovere la transizione dall'assistenza istituzionale a quella basata sulla famiglia e sulla comunità [9].

4. In precedenti indagini basate su denunce, il Mediatore europeo ha cercato di esaminare la coerenza di tale applicazione. [10] Le organizzazioni della società civile continuano a sollevare preoccupazioni circa l'uso dei fondi dell'UE per la costruzione di strutture di assistenza istituzionale per le persone con disabilità [11].

5. La pandemia di COVID-19 ha riorientato l'attenzione sulla situazione delle persone negli istituti di assistenza residenziale, dimostrando che non sono state adottate misure sufficienti per proteggere le persone che si occupano di cure istituzionali. Nel maggio 2020 l'allora relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto ad alloggi adeguati hanno scritto alla Commissione europea per esprimere preoccupazioni circa la conformità di alcuni progetti finanziati dall'UE all'articolo 19 della CRPD delle Nazioni Unite. [12] In particolare, hanno dichiarato: *"Continuando a fornire*



sostegno finanziario a progetti che promuovono e consolidano l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità, la Commissione europea sostiene, legittima e contribuisce attivamente alla continuazione del modello medico della disabilità, minando così i progressi compiuti con l'adozione della CRPD, e incoraggia gli Stati a mantenere quadri obsoleti, inefficaci e discriminatori che violano i diritti delle persone con disabilità".

L'inchiesta

6. La Mediatrice ha avviato un'indagine di propria iniziativa per esaminare come la Commissione controlla che gli Stati membri utilizzino i fondi strutturali e di investimento dell'UE per promuovere il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità e se la Commissione imponga sanzioni in caso contrario.

7. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto la risposta della Commissione alle domande specifiche del Mediatore. Il Mediatore ha chiesto alle organizzazioni della società civile le loro osservazioni sulla risposta della Commissione [13] .

8. Il Mediatore ha inoltre chiesto ai membri della rete europea dei difensori civili (ENO) il loro contributo sulle modalità di attuazione del diritto a una vita indipendente nel loro Stato membro, sulla base delle denunce che hanno trattato o delle informazioni che sono venuti alla loro attenzione. Il Mediatore ha inoltre chiesto loro se ritengono fattibile e auspicabile partecipare a "comitati di monitoraggio" nazionali, che esamineranno l'esecuzione dei programmi finanziati dall'UE in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della UNCRPD [14] . [15]

Monitoraggio

Interrogazioni del Mediatore alla Commissione

9. Il Mediatore ha presentato domande dettagliate alla Commissione, chiedendo:

(a) Se la Commissione intende rafforzare il proprio ruolo nel monitoraggio dell'utilizzo dei fondi SIE per promuovere la deistituzionalizzazione?

(B) Se la Commissione prevede modifiche o miglioramenti in materia negli orientamenti pratici per il personale e le autorità nazionali per la gestione dei progetti finanziati dall'UE?

c) Se la Commissione prevede misure o finanziamenti aggiuntivi al fine di promuovere attivamente la deistituzionalizzazione sulla base delle questioni acute individuate nel contesto della pandemia di COVID-19?

(d) Se la Commissione intende applicare requisiti specifici per i programmi di finanziamento volti a promuovere la deistituzionalizzazione?



10. Il Mediatore ha inoltre chiesto alla Commissione di condividere con lei la sua risposta alla lettera inviata congiuntamente alla Commissione dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un'adeguata abitazione.

Risposta della Commissione

11. Nel periodo di finanziamento 2021-2027 la Commissione continuerà ad approvare i programmi nazionali e li controllerà regolarmente per garantire che i singoli progetti rispettino le priorità concordate, le norme di attuazione e il principio di sana gestione finanziaria per quanto riguarda il bilancio dell'UE. Tuttavia, le autorità nazionali hanno la responsabilità principale e godono di discrezionalità nella selezione e nel monitoraggio dei singoli progetti da finanziare, conformemente alla Carta dell'UE e al regolamento recante disposizioni comuni.

12. La Commissione ha affermato che, sebbene l'utilizzo dei fondi SIE per le strutture residenziali non sia definitivamente vietato, gli Stati membri sono tenuti a compiere progressi nella promozione di strutture di vita indipendenti e della deistituzionalizzazione. Gli orientamenti della Commissione per gli Stati membri sull'uso dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 hanno affermato che non è stato possibile concedere finanziamenti per la costruzione o la ristrutturazione di strutture di assistenza residenziale, indipendentemente dalle loro dimensioni. Tuttavia, in diversi casi, gli Stati membri hanno chiesto finanziamenti per le strutture di assistenza residenziale, sostenendo che ciò faceva parte del processo per garantire la deistituzionalizzazione e la vita indipendente. Hanno sostenuto che questo processo richiede lo sviluppo di servizi personalizzati, la chiusura programmata di istituti residenziali di lunga durata e la messa a disposizione dei servizi generali alle persone con disabilità.

13. Secondo la Commissione, vi dovrebbe essere una chiara priorità con l'utilizzo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per sostenere la fornitura di servizi basati sulla comunità e sulla famiglia. Come passo complementare di questo processo, i finanziamenti avrebbero potuto essere stanziati nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli sviluppi infrastrutturali volti a garantire una vita indipendente.

14. Per il periodo di programmazione 2021-2027, la promozione della deistituzionalizzazione rimane una priorità per i fondi SIE. La Commissione intende emanare orientamenti per gli Stati membri sulla promozione della vita indipendente e dell'inclusione nella comunità.

15. La Commissione ha descritto le condizioni preliminari per l'attuazione dei fondi SIE. Per il periodo di programmazione 2014-2020, sono state denominate "condizionalità ex ante". Per il periodo di finanziamento 2021-2027, sono denominate "condizioni abilitanti", con due diverse categorie: condizioni orizzontali, applicabili a tutti i fondi dell'UE, e condizioni tematiche pertinenti per il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella comunitaria [16].

16. Il monitoraggio della Commissione comprende la valutazione del rispetto di tali condizioni da



parte degli Stati membri. Intende sviluppare un modulo di formazione e fornire assistenza tecnica per garantire l'attuazione delle condizioni. La Commissione monitorerà l'attuazione dei programmi attraverso riunioni dei comitati di monitoraggio, relazioni annuali di attuazione, riunioni annuali di revisione e riunioni tecniche. La Commissione utilizza inoltre ulteriori risorse di monitoraggio quali esperti esterni, seminari di apprendimento e sessioni di formazione per i propri "ufficiali del banco", che seguono i programmi di finanziamento negli Stati membri.

17. La Commissione ha dichiarato che i comitati di sorveglianza dovrebbero includere organismi per i diritti fondamentali, come le istituzioni nazionali per i diritti umani, che potrebbero svolgere un ruolo nel garantire che i programmi finanziati dall'UE siano concepiti e attuati conformemente alla Carta. Le parti interessate, come le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, dovrebbero essere coinvolte nella progettazione e nell'attuazione dei programmi e le loro competenze e contributi dovrebbero essere utilizzati in modo approfondito.

18. Per quanto riguarda l'impatto della pandemia di COVID-19 sulle decisioni di finanziamento, la Commissione ha affermato che le iniziative di investimento in risposta al coronavirus [17] comprendevano il sostegno a operazioni volte a limitare la diffusione del virus nelle strutture di assistenza residenziale e a promuovere lo sviluppo dell'assistenza domiciliare e dei servizi basati sulla comunità. L'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) ha fornito risorse aggiuntive nell'ambito del FSE+ e del FESR per l'acquisto di attrezzature di protezione per gli operatori sanitari, nonché per l'assistenza sanitaria estesa e i servizi di assistenza sociale, tra l'altro.

19. Nella sua risposta ai relatori speciali delle Nazioni Unite, la Commissione ha affermato che promuovere la transizione da servizi istituzionali a servizi basati sulla comunità può, in alcuni casi, richiedere soluzioni transitorie volte a garantire condizioni di vita sane e sicure. Ha sottolineato che mira a garantire che ciò non pregiudichi l'obiettivo generale dell'articolo 19 della CRPD.

20. In risposta all'interrogazione dei relatori delle Nazioni Unite sull'uso dei fondi SIE per sostituire le grandi istituzioni con istituzioni più piccole per le persone con disabilità, la Commissione ha affermato che spetta agli Stati membri scegliere quali progetti sostenere, ma devono rispettare le condizioni preliminari.

Valutazione del Mediatore

21. La valutazione del Mediatore tiene conto delle risposte dei difensori civici nazionali e delle organizzazioni della società civile, consultate nell'ambito dell'indagine, che figurano nell'allegato.

22. Il regolamento recante disposizioni comuni stabilisce che, sebbene gli Stati membri siano responsabili della preparazione dei programmi operativi [18] e degli accordi di partenariato [19], nonché dell'attuazione dei programmi nel rispetto del diritto nazionale e dell'UE applicabile [20], la Commissione è responsabile di controllare se i fondi SIE siano utilizzati conformemente agli



obiettivi e alle norme definiti nel regolamento.

23. Nel monitorare i fondi SIE, la Commissione dovrebbe valutare se gli Stati membri seguono gli orientamenti da essa definiti. Nella sua *strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-30* [21], la Commissione ha annunciato che, nel 2023, adoterà orientamenti "raccomandando agli Stati membri di migliorare la vita indipendente e l'inclusione nella comunità". È della massima importanza che la Commissione elabori questi orientamenti in consultazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

24. Inoltre, il Mediatore ritiene che la Commissione debba fornire al proprio personale orientamenti aggiornati e inequivocabili per consentire loro di controllare rigorosamente che l'uso dei fondi dell'UE da parte degli Stati membri sia conforme all'articolo 19 della CRPD. Gli unici orientamenti pubblicamente disponibili per il personale della Commissione sulla deistituzionalizzazione risalgono al 2014 [22]. Non include una lista di controllo degli elementi di cui i funzionari documentali della Commissione dovrebbero tenere conto nella valutazione dei documenti nazionali. Gli orientamenti sono descrittivi e trarrebbero vantaggio dall'essere resi più pratici. [23]

25. L'emissione di nuovi orientamenti agli Stati membri e al personale della Commissione è una questione prioritaria, date le modifiche apportate al nuovo regolamento recante disposizioni comuni e i programmi di finanziamento supplementari creati in risposta alla pandemia di COVID-19. Una volta adottate, dovrebbero essere pubblicate online per facilitare il controllo pubblico.

Orientamenti per gli Stati membri

26. La Commissione approva gli accordi di partenariato e, successivamente, i programmi che attuano i relativi fondi [24]. Per il periodo di finanziamento 2014-2020 [25], l'approvazione era subordinata all'esistenza di capacità amministrative per l'attuazione e l'applicazione della CRPD [26] e all'esistenza di un quadro strategico per la riduzione della povertà, comprese misure volte a promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella comunitaria [27].

27. I programmi nazionali [28] non sempre confermano esplicitamente l'esistenza di una strategia nazionale specifica in materia di deistituzionalizzazione. La Commissione dovrebbe cercare di affrontare questo problema per l'attuale periodo di programmazione 2021-2027 [29], ad esempio chiedendo agli Stati membri di fornire informazioni chiare sulle loro strategie di deistituzionalizzazione.

28. Per il periodo di programmazione 2021-2027, la Commissione è tenuta a verificare che i programmi nazionali rispettino le condizioni abilitanti. [30]

29. Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni orizzontali, il Mediatore osserva che la Commissione ha già pubblicato orientamenti, compresa una lista di controllo sulla conformità alla Carta dei diritti fondamentali nell'uso dei fondi SIE [31]. Ciò è avvenuto in risposta a una



precedente indagine del Mediatore [32] .

30. Per quanto riguarda le due condizioni tematiche rilevanti per la deistituzionalizzazione [33] , i criteri per soddisfare queste due condizioni sono generali. I prossimi orientamenti per gli Stati membri dovrebbero cercare di affrontare questo problema, ad esempio fornendo esempi di possibili misure che potrebbero sostenere la deistituzionalizzazione e la transizione verso l'assistenza familiare e comunitaria. Le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità dovrebbero essere consultate al riguardo e invitate a proporre possibili caratteristiche di tali misure.

31. Il Mediatore incoraggia inoltre la Commissione a fare in modo che gli Stati membri garantiscano che l'uso dei fondi nell'ambito del dispositivo dell'UE per la ripresa e la resilienza promuova anche la deistituzionalizzazione.

Orientamenti per il personale della Commissione

32. Nella sua *strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-30* , la Commissione ha affermato che nel precedente periodo di programmazione è stato escluso l'uso dei fondi SIE per la costruzione o la ristrutturazione di istituti residenziali di lunga durata. Tuttavia, la Commissione ammette che, in pratica, accetta l'uso dei fondi SIE per gli enti se gli Stati membri possono dimostrare che il finanziamento rientra nel "processo di deistituzionalizzazione". [34]

33. Questo rischia di essere problematico, se visto contro le chiare dichiarazioni e raccomandazioni del comitato CRPD delle Nazioni Unite. Negli orientamenti per il suo personale, la Commissione dovrebbe pertanto definire in modo molto chiaro ciò che tale processo comporta [35] , definendo indicatori su come definirlo. Inoltre, la Commissione dovrebbe verificare che il processo sia trasparente in modo che sia soggetto a controllo pubblico. Gli orientamenti dovrebbero chiarire che eventuali eccezioni al divieto degli istituti di finanziamento dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo e rispecchiano l'osservazione del Comitato delle Nazioni Unite secondo cui non dovrebbero essere costruiti nuovi " *istituti a lungo termine*" e che le vecchie " *istituzioni residenziali di assistenza a lungo termine*" non dovrebbero essere rinnovate oltre " *le misure più urgenti necessarie per salvaguardare la sicurezza fisica dei residenti*".

Strumenti di monitoraggio

34. I progressi compiuti nell'ambito dei programmi nazionali possono essere valutati solo se la Commissione riceve informazioni significative e tempestive sulle loro prestazioni. Sebbene la Commissione debba basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali, essa dovrebbe anche tenere maggiormente conto delle fonti di informazione indipendenti. A tal fine, dovrebbe utilizzare sistematicamente le relazioni dei difensori civici nazionali e regionali, molti dei quali fanno anche parte dei quadri di monitoraggio della CRPD [37] . La Commissione potrebbe anche contattarli direttamente su questioni specifiche per arricchire la sua valutazione.



35. La Commissione ha sottolineato l'importanza dei comitati nazionali di sorveglianza. [38] Poiché le informazioni contenute nei programmi nazionali sono generali, la Commissione potrebbe aver bisogno di informazioni sugli inviti a presentare proposte per poter valutare il rispetto del requisito secondo cui le azioni finanziate contribuiscono alla deistituzionalizzazione. I comitati di sorveglianza discutono e commentano le proposte. Sono inoltre coinvolti nella definizione della metodologia e dei criteri utilizzati per la selezione dei progetti.

36. La partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ai comitati di sorveglianza potrebbe svolgere un ruolo cruciale in questo processo. La Commissione dovrebbe pertanto esortare gli Stati membri ad agevolare la partecipazione dei rappresentanti di tali organizzazioni. La Commissione dovrebbe inoltre esigere che gli Stati membri garantiscano che le decisioni del comitato di sorveglianza, in particolare le raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali in materia di finanziamento, siano pubblicate sui siti web delle autorità nazionali competenti in un formato accessibile. La Commissione potrebbe inoltre incoraggiare gli Stati membri a invitare i difensori civici nazionali a partecipare ai comitati di sorveglianza in un ruolo appropriato (in qualità di consulenti o membri).

Misure correttive e procedure di infrazione

Interrogazioni del Mediatore alla Commissione

37. Nel 2020 la Commissione ha ricevuto denunce di infrazione nei confronti dell'Austria e della Polonia riguardanti la costruzione di strutture di assistenza istituzionale, cofinanziate dai fondi SIE. [39] Il Mediatore ha chiesto alla Commissione lo status di tali denunce di infrazione.

38. Il Mediatore ha inoltre chiesto in quali circostanze, se del caso, la Commissione avrebbe preso in considerazione l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi SIE.

39. Infine, il Mediatore ha voluto sapere quali misure sono previste qualora i fondi SIE fossero utilizzati in contrasto con i requisiti previsti dalla CRPD.

Risposta della Commissione

40. La Commissione ha affermato che la denuncia austriaca riguarda le strutture per le persone con disabilità cofinanziate nell'ambito del programma austriaco di sviluppo rurale, che è stato sostenuto dal FESR nel periodo 2014-20. La denuncia polacca riguarda otto progetti cofinanziati nell'ambito del FESR. La Commissione sta esaminando entrambe le censure.

41. La Commissione ha dichiarato che, in caso di violazione della Carta o della CRPD in uno strumento di assistenza istituzionale che ha ricevuto sostegno dai fondi SIE, e se tale violazione



era collegata ad attività finanziate e lo Stato membro non ha cercato di correggerlo, la Commissione può applicare "misure di gestione finanziaria" (interruzione o sospensione dei pagamenti o rettifica finanziaria). A tal fine, la Commissione tiene conto della natura, della gravità e delle implicazioni finanziarie della violazione per determinare quali misure correttive applicare, come stabilito nel regolamento recante disposizioni comuni.

42. Se le condizioni abilitanti non sono soddisfatte, la Commissione può decidere di non rimborsare le spese pertinenti.

Valutazione del Mediatore

43. La valutazione del Mediatore tiene conto delle risposte dei difensori civici nazionali e delle organizzazioni della società civile, consultate nell'ambito dell'indagine, che figurano nell'allegato.

44. La CRPD [40] e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [41] vietano la discriminazione fondata sulla disabilità. La CRPD sancisce il diritto alla vita indipendente. [42] La Carta stabilisce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure che garantiscano l'indipendenza. [43] Il regolamento recante disposizioni comuni stabilisce che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire il rispetto del diritto dell'UE [44], compreso il rispetto della Carta e della CRPD [45], nell'attuazione dei fondi SIE.

45. Nel 2021 il comitato delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per il modo in cui i fondi dell'UE sono utilizzati in diversi Stati membri dell'UE e ha formulato raccomandazioni volte a garantire che i fondi siano utilizzati conformemente all'articolo 19 della CRPD. [46] Tuttavia, il Mediatore non è a conoscenza del fatto che la Commissione abbia formalmente avviato una procedura di infrazione nei confronti di qualsiasi Stato membro per l'utilizzo dei fondi SIE per attività non conformi alla CRPD o che ha deciso di sospendere i pagamenti intermedi sulla base di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE. [47]

46. La Commissione ha chiarito che avvierà formalmente una procedura d'infrazione solo in ultima istanza, in cui non è possibile raggiungere un accordo con lo Stato membro sospettato di non aver rispettato il diritto dell'UE. [48] A tal fine, ha sottolineato il ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione del diritto dell'UE, anche deferendo i casi alla Corte di giustizia dell'UE [49].

47. Nel contesto di un'indagine precedente [50], il Mediatore ha sottolineato l'utilità delle procedure di infrazione nel tentativo di garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi in materia di diritti fondamentali ed evitare violazioni individuali dei diritti fondamentali. Ciò assume un'importanza particolare data la situazione vulnerabile in cui si trovano molte persone con disabilità e le sfide che possono affrontare nel perseguire i procedimenti giudiziari a livello nazionale.

48. Il Mediatore deplora che la Commissione non abbia seguito tale approccio, in particolare al fine di utilizzare le procedure di infrazione come strumento per garantire che gli Stati membri



promuovano e non ostacolino i progressi verso la deistituzionalizzazione e, così facendo, rispettino la Carta e la CRPD nell'utilizzo dei fondi dell'UE.

49. Nel contesto di una precedente indagine del Mediatore [51] , è emerso che la Commissione ha avviato un intenso dialogo con le autorità ungheresi riguardo a un progetto finanziato dall'UE che non aveva rispettato l'obbligo di promuovere la deistituzionalizzazione, dopo che il comitato delle Nazioni Unite ha sollevato preoccupazioni [52] . Il Mediatore ritiene che la Commissione potrebbe adottare questo approccio in modo più sistematico.

50. Anche se gli Stati membri sono responsabili della selezione e dell'attuazione dei progetti che ricevono fondi SIE, la Commissione ha la responsabilità di intervenire se viene a conoscenza del fatto che un progetto non è conforme alla CRPD e ai regolamenti sulle disposizioni comuni, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di promuovere la deistituzionalizzazione. In particolare, se il comitato delle Nazioni Unite solleva preoccupazioni circa la conformità delle attività finanziate dall'UE alle disposizioni della CRPD sulla deistituzionalizzazione, la Commissione dovrebbe sollevare attivamente la questione con lo Stato membro interessato e prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni finanziarie, come previsto dal regolamento recante disposizioni comuni [53] .

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

La presente indagine è chiusa in quanto in questa fase non sono giustificate ulteriori indagini. Una serie di suggerimenti per il miglioramento sono illustrati di seguito.

La Commissione europea, i membri della rete europea dei difensori civici e i membri del quadro dell'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'UNCRPD saranno informati di tale decisione .

Suggerimenti per il miglioramento

Orientamenti

(i) La Commissione dovrebbe fornire orientamenti più chiari agli Stati membri e al proprio personale in merito alla necessità di promuovere la deistituzionalizzazione nel contesto dell'utilizzo dei fondi SIE, nonché dei fondi stanziati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'emissione di nuovi orientamenti è una questione prioritaria, date le modifiche apportate al nuovo regolamento recante disposizioni comuni e i programmi di finanziamento supplementari creati in risposta alla pandemia di COVID-19. Una volta adottati, gli orientamenti dovrebbero essere pubblicati online per facilitare il controllo pubblico.

... agli Stati membri



II) Negli orientamenti, previsti per il 2023, la Commissione dovrebbe fornire informazioni chiare e inequivocabili sulla necessità di promuovere la deistituzionalizzazione e su come conseguire tale obiettivo, in particolare nel contesto delle condizioni abilitanti tematiche di cui al regolamento recante disposizioni comuni. Gli orientamenti dovrebbero contenere esempi di possibili misure che potrebbero sostenere la deistituzionalizzazione e la transizione verso l'assistenza familiare e comunitaria.

(III) Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe chiedere il contributo delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

IV) Gli orientamenti dovrebbero incaricare gli Stati membri di:

a) includere nei rispettivi programmi nazionali informazioni sulle loro strategie in materia di deistituzionalizzazione;

B) fare in modo che gli "accordi di partenariato" e i programmi operativi che sottopongono alla Commissione per approvazione siano sufficientemente dettagliati in modo che non vi sia spazio per coprire la costruzione di istituzioni per le persone con disabilità e gli anziani;

c) garantire che le attività che finanziano nell'ambito del dispositivo dell'UE per la ripresa e la resilienza contribuiscano a promuovere la deistituzionalizzazione;

d) impegnarsi a includere sistematicamente le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità nella progettazione, selezione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei progetti coperti dai fondi SIE.

... per il personale della Commissione

(V) Nel valutare se le strategie e i piani nazionali siano in linea con la CRPD e con il diritto e le politiche dell'UE ("condizioni abilitanti orizzontali"), la Commissione dovrebbe:

a) consultare quanto prima le istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni della società civile;

B) ove possibile, tenere conto delle indagini dei difensori civici nazionali per stabilire se l'uso dei fondi dell'UE sia compatibile con l'obiettivo di promuovere la deistituzionalizzazione;

c) dare priorità ai pareri riguardanti gli Stati membri del comitato CRPD delle Nazioni Unite.

(VI) La Commissione dovrebbe definire indicatori su come definire il processo di deistituzionalizzazione, compresa la necessità di verificare che i processi di deistituzionalizzazione degli Stati membri esistano e siano trasparenti.

(VII) Gli orientamenti dovrebbero chiarire che eventuali eccezioni al divieto degli istituti di



finanziamento dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo e rispecchiano l'osservazione del Comitato delle Nazioni Unite secondo cui non dovrebbero essere costruiti nuovi " *istituti a lungo termine*" e che le vecchie " *istituzioni residenziali di assistenza a lungo termine*" non dovrebbero essere rinnovate al di là delle " *misure più urgenti necessarie per salvaguardare la sicurezza fisica dei residenti*" .

Comitati di sorveglianza

(VIII) La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad agevolare la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ai comitati di sorveglianza. La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare gli Stati membri a invitare i difensori civici nazionali a partecipare ai lavori dei comitati di sorveglianza in un ruolo appropriato (in qualità di consulenti o membri).

(IX) La Commissione dovrebbe imporre agli Stati membri di garantire che le decisioni del comitato di sorveglianza, in particolare le raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali in materia di finanziamento, siano pubblicate sui siti web delle autorità nazionali competenti in un formato accessibile.

Esecuzione

(x) La Commissione dovrebbe adottare un approccio più proattivo all'applicazione delle norme, anche attraverso procedure di infrazione, in particolare quando si nutrono preoccupazioni circa il fatto che le attività finanziate dai SIE siano in contrasto con l'obbligo di promuovere la deistituzionalizzazione.

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 27/04/2022

ALLEGATO I: Risposte dei difensori civici e delle organizzazioni della società civile nel contesto dell'indagine del Mediatore Monitoraggio

Risposte dei difensori civici nazionali

51. Alcuni rispondenti hanno affermato che i fondi SIE sono stati utilizzati per finanziare il passaggio da istituti grandi a enti più piccoli e che si aspettano che i fondi continuino ad essere utilizzati per migliorare le istituzioni esistenti o costruirne di nuove.



52. Diversi rispondenti hanno ritenuto che le loro autorità nazionali dovrebbero elaborare una strategia specifica per la deistituzionalizzazione. [54] I piccoli prestatori di servizi sociali dovrebbero avere un migliore accesso ai fondi SIE per contribuire a promuovere la deistituzionalizzazione. [55] Le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità dovrebbero essere sistematicamente incluse nella progettazione, nella selezione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei progetti coperti dai fondi SIE.

53. Per quanto riguarda l'eventuale partecipazione dei difensori civici ai comitati di monitoraggio, i rispondenti che hanno sostenuto l'idea hanno sottolineato la necessità di rivedere l'attuale metodologia per garantire l'efficacia del monitoraggio. Se i mandati del difensore civico non prevedono la partecipazione ai comitati, e ciò comporta risorse aggiuntive, ciò dovrebbe essere preso in considerazione. [56] La maggior parte degli intervistati ha affermato che il monitoraggio dei fondi è al di fuori del loro mandato, ma che possono supervisionare gli organismi di monitoraggio. [57] Alcuni hanno sottolineato che la partecipazione ai comitati di sorveglianza potrebbe ostacolare la loro indipendenza istituzionale.

Risposte delle organizzazioni della società civile

Sostegno nell'ambito dei fondi SIE per la transizione verso l'assistenza comunitaria e familiare

54. Il Forum europeo sulla disabilità (FED) ha affermato che la condizione tematica relativa alla deistituzionalizzazione è interpretata in modo diverso nei diversi Stati membri. Gli orientamenti previsti dalla Commissione dovrebbero essere molto chiari e ambiziosi ed essere redatti con il contributo delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

55. La rete europea sulla vita indipendente (ENIL) ha dichiarato che le condizionalità ex ante nel periodo di programmazione 2014-2020 non hanno impedito investimenti in istituzioni per le persone con disabilità. A loro avviso, ciò non cambierà con le condizioni abilitanti applicabili al periodo di programmazione 2021-2027 perché:

(i) La Commissione ha ritenuto che siano consentiti investimenti per gli istituti residenziali di lunga durata per le persone che necessitano di cure costanti e di sorveglianza medica, purché gli Stati membri compiano progressi per garantire una vita indipendente e la deistituzionalizzazione [58].

(ii) Nella sua valutazione se le condizioni orizzontali abilitanti siano soddisfatte dagli Stati membri, la Commissione si basa sulle opinioni delle autorità nazionali di gestione e non chiede il parere delle istituzioni nazionali per i diritti umani e delle organizzazioni della società civile.

Monitoraggio da parte della Commissione

56. Il FES ha affermato che la Commissione sembra essere "superata". C'è anche un'eccessiva dipendenza dalle organizzazioni locali e nazionali della società civile per riferire sull'uso



improprio dei fondi. Ma queste organizzazioni hanno una capacità limitata di svolgere un lavoro così intenso. Inoltre, non possono accedere facilmente alle informazioni sulle azioni previste per i fondi dell'UE e pertanto spesso possono presentare osservazioni solo dopo l'avvio della costruzione/ristrutturazione delle istituzioni, il che è troppo tardi.

57. L'ENIL ha affermato che i sistemi di monitoraggio negli Stati membri e a livello dell'UE non sono abbastanza solidi da impedire l'utilizzo dei fondi SIE per progetti che perpetuano l'esclusione sociale e la segregazione delle persone con disabilità. La Commissione dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire che i progetti selezionati dagli Stati membri per ricevere i fondi SIE rispettino priorità come la deistituzionalizzazione. Tuttavia, gli "accordi di partenariato" e i programmi operativi presentati alla Commissione per approvazione sono spesso abbastanza vaghi da coprire la costruzione di istituzioni per le persone con disabilità e gli anziani.

Ruolo della società civile nei comitati nazionali di sorveglianza

58. Il FES ha affermato che tale coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nei comitati nazionali di sorveglianza varia a seconda degli Stati membri. Le organizzazioni per la disabilità (consigli nazionali per la disabilità e organizzazioni locali) dovrebbero essere coinvolte nella selezione e nel monitoraggio delle azioni finanziate dall'UE, in particolare per quanto riguarda gli investimenti volti a garantire la deistituzionalizzazione.

59. L'ENIL ritiene che le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità non siano sufficientemente coinvolte nelle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione dei progetti. Non ci sono fondi per fornire supporto tecnico che ne consenta la partecipazione. Molte piccole organizzazioni non dispongono di informazioni sufficienti sul lavoro dei comitati di monitoraggio o su come diventare membri. Vi è anche una mancanza di trasparenza in merito agli investimenti coperti dai fondi SIE, con informazioni spesso non fornite in un formato accessibile. Anche quando le organizzazioni della società civile investono notevoli sforzi nel contribuire alle consultazioni su tali questioni, le loro osservazioni sono spesso respinte senza spiegazioni.

60. Le organizzazioni che fanno parte di comitati di sorveglianza ritengono che le riunioni si svolgono troppo raramente, coprono troppi settori e sono molto tecniche. Di conseguenza, le organizzazioni non sono in grado di discutere le questioni che li riguardano. Le riunioni si svolgono spesso troppo tardi, dopo che sono già iniziate azioni/progetti potenzialmente problematici che ricevono fondi SIE.

Impatto della pandemia sulla deistituzionalizzazione

61. Il FES ha affermato che esiste il rischio reale che un impatto sproporzionato sulla salute nei contesti di assistenza istituzionale durante la pandemia si traduca in Stati membri che cercano di investire di più nell'assistenza istituzionale, il che comprometterebbe gravemente i progressi verso la deistituzionalizzazione. Pur riconoscendo che la Commissione ha cercato di opporsi alle proposte di investimenti in istituzioni incluse in alcuni piani nazionali per la ripresa e la resilienza, il FES teme che tali investimenti possano ancora andare avanti. Data la maggiore



flessibilità concessa agli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza rispetto ai fondi SIE, il FES esorta la Commissione a intensificare "drasticamente" il proprio monitoraggio e a offrire assistenza finanziaria alle organizzazioni della società civile che potrebbero assisterla nel monitoraggio.

62. L'ENIL ha espresso preoccupazione per il fatto che i fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno utilizzati per rafforzare l'assistenza istituzionale, in particolare per le persone anziane. Questi fondi dell'UE potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per fornire strutture di isolamento o di distanziamento fisico. L'ENIL ha trovato prove in alcuni progetti di piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli investimenti pianificati in istituzioni in alcuni paesi.

63. L'ENIL ha inoltre sottolineato che le grandi istituzioni per le persone con disabilità (per bambini, adulti e anziani) continuano a beneficiare dei fondi SIE. Molti bambini con disabilità sono stati trasferiti in strutture residenziali più piccole invece di essere restituiti alle loro famiglie o forniti con altre forme di assistenza familiare. Non vi sono investimenti sufficienti per l'assistenza personale e l'alloggio accessibile nell'ambito dei fondi SIE. Nella maggior parte degli Stati membri, che hanno avuto *come priorità di finanziamento il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella comunitaria*, le persone con disabilità sono state spostate da grandi istituzioni a istituzioni più piccole (dati nomi diversi). La Commissione dovrebbe utilizzare la seconda revisione dell'UE da parte del comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, che avrà luogo nel 2022, come un'opportunità per trarre insegnamenti dal periodo di programmazione 2014-2020.

Misure correttive e procedure di infrazione

Osservazioni delle organizzazioni della società civile

64. L'ENIL ha dichiarato che le procedure di infrazione nei confronti dell'Austria e della Polonia (così come le procedure contro la Romania dell'anno precedente) sono proseguite da più di un anno. La Commissione ha informato l'ENIL che intende chiudere tutti e tre i procedimenti. L'ENIL ha sostenuto che la Commissione si basa esclusivamente sulle opinioni delle autorità nazionali. Essa non ha chiesto il parere dei difensori civici polacchi o austriaci, ad esempio. L'ENIL ha consultato il difensore civico polacco in merito alla denuncia di infrazione riguardante la Polonia. Secondo l'ENIL, il Mediatore polacco ha espresso preoccupazione per il processo di deistituzionalizzazione in Polonia e per la sua conformità alle norme in materia di diritti umani. Secondo l'ENIL, il Mediatore polacco ha la capacità di valutare se le attività finanziate dall'UE compromettano i progressi verso la deistituzionalizzazione.

65. L'ENIL ha affermato che finora la Commissione non ha riscontrato una violazione del diritto dell'UE né ha applicato altre sanzioni in relazione alle azioni finanziate dallo SIE relative alle istituzioni per le persone con disabilità e le persone anziane.

[1] Cfr. ad esempio: C-335/11 e C-337/11, *HK Danmark c. Dansk almennyttigt Boligselskab e HK*



Danmark c. Dansk Arbejdsgiverforening , sentenza dell'11 aprile 2013, punto 30
<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-335/11&language=EN> [Link]; e

C-363/12, Z. c. A Government Department, The Board of management of a community school ,
sentenza del 18 marzo 2014, punto 73
<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-363/12> [Link]

[2] Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della
Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0048> [Link]

[3] L'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissario per i diritti umani ha descritto la
deistituzionalizzazione come " *un processo che prevede uno spostamento delle strutture di vita
per le persone con disabilità, da contesti istituzionali e di altri contesti segreganti a un sistema
che consenta la partecipazione sociale in cui i servizi sono forniti nella comunità secondo la
volontà e la preferenza individuale* ". Cfr.: Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2014),
Studio tematico sul diritto delle persone con disabilità a vivere in modo indipendente ed essere
inclusi nella comunità: relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti
umani, A/HRC/28/37, punto 25.

[4]
<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/committee-on>
[Link]

[5] Commento generale n. 5, 27 ottobre 2017, paragrafo 15 e 15, lettera e):
<https://digitallibrary.un.org/record/1311739?ln=en> [Link]

[6] Osservazioni conclusive sulla relazione iniziale dell'Unione europea del 2 ottobre 2015,
punto 51: <https://digitallibrary.un.org/record/812354?ln=en> [Link]

[7] Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una
transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le
norme finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo
per la sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e
la politica dei visti <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060>
[Link]

[8] Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1303> [Link]



[9] Preambolo, considerando 13 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e preambolo, considerando 6 e articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2021/1060.

[10] Casi 417/2018/JN e 1233/2020/MMO.

[11] L' Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali ha valutato l'utilizzo dei fondi SIE da parte degli Stati membri per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di assistenza istituzionale:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-independent-living-part-ii-funding-budgeting_en.pdf
[Link]

[12]

<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25267>
[Link]

[13] Le loro risposte sono reperibili al seguente indirizzo:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/155220> [Link]

[14] Gli Stati membri sono tenuti a nominare comitati di sorveglianza per verificare la corretta attuazione dei programmi operativi che utilizzano i fondi SIE. I comitati sono presieduti dall'autorità di gestione nazionale e comprendono parti regionali, economiche e sociali. La Commissione europea ha un ruolo consultivo in seno al comitato.

[15] Difensori civici provenienti da Austria, Paesi Baschi, Belgio, Repubblica ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islanda, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Trento in Italia hanno risposto. Le loro risposte sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/155220> [Link]

[16] Le condizioni abilitanti sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060: "Condizioni abilitanti orizzontali": Gli Stati membri dovrebbero disporre di un quadro nazionale per l'attuazione della CRPD delle Nazioni Unite, compresi obiettivi con obiettivi misurabili, meccanismi di raccolta e monitoraggio dei dati e disposizioni volte a garantire che le loro politiche, la legislazione e le norme relative ai diritti delle persone con disabilità e degli anziani si riflettano adeguatamente nella preparazione e nell'attuazione dei programmi che ricevono fondi SIE. Se tale condizione abilitante non è soddisfatta, la proposta non è ammissibile al finanziamento.

"Condizioni abilitanti tematiche": (i) Per poter beneficiare di finanziamenti per l'integrazione delle comunità emarginate, gli Stati membri devono disporre di un quadro strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, che preveda misure volte a promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella comunitaria. (ii) Per poter beneficiare di finanziamenti per la parità di accesso all'assistenza sanitaria, gli Stati membri devono disporre di un quadro strategico nazionale o regionale per la salute, che contenga misure volte a promuovere i servizi basati sulla comunità.

[17] Un programma di finanziamento di emergenza istituito nell'ambito dei Fondi strutturali e di



investimento europei:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2020/coronavirus-response-investment-i
[Link]

[18] Preambolo, considerando 13 e articoli da 21 a 24 del regolamento 2021/1060 . *"Ogni programma definisce una strategia per il contributo del programma agli obiettivi politici (...) è costituita da una o più priorità (...)."*

[19] Preambolo, considerando 18 e articoli da 10 a 14 del regolamento 2021/1060. *" L'accordo di partenariato dovrebbe essere un documento conciso e strategico che guida i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi (...)."*

[20] Preambolo, considerando 55 del regolamento 2021/1060.

[21] <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484> [Link]

[22] Ci sono due serie di orientamenti per il personale della Commissione relativi alla deistituzionalizzazione. Il primo fornisce consulenza generale sull'applicazione delle *condizionalità ex ante* , comprese quelle relative alla deistituzionalizzazione:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/eac_guidance_esif_part2_en.pdf
[Link]. La seconda guida si concentra su come "operare" la deistituzionalizzazione attraverso i

fondi. Individua esempi di misure che devono essere finanziate dal FSE e dal FESR, come lo sviluppo di strategie di deistituzionalizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture per fornire servizi basati sulla comunità:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_deinstitutionalisation.pdf
[Link].

[23] Nel novembre 2019 il gruppo di esperti europei sulla transizione dall'assistenza istituzionale a quella comunitaria ha elaborato un documento esaustivo: [un elenco di controllo per garantire che le misure finanziate dall'UE contribuiscano alla vita indipendente sviluppando e garantendo l'accesso a servizi basati sulla famiglia e sulla comunità.](#) [Link]

[24] Articolo 23 del regolamento 2021/1060

[25] disciplinato dal regolamento (UE) n. 1303/2013

[26] Regolamento 1303/2013 — condizionalità ex ante generale 3.

[27] Regolamento 1303/2013 — condizionalità ex ante tematica 9.1.

[28] Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes [Link]

[29] contemplato dal regolamento 2021/1060

[30] Articolo 15 , paragrafo 5, del regolamento 2021/1060.



[31] allegato III degli orientamenti per garantire il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'attuazione dei fondi SIE:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0723\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0723(01)) [Link]

[32] OI/8/2014/AN <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/59836> [Link]

[33] allegato IV, punti 4.4 e 4.6, del regolamento (UE) 2021/1060: "Quadro strategico strategico per la sanità e l'assistenza a lungo termine" e "Quadro strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà"

[34] V. punto 13 della sua decisione.

[35] Il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha osservato, dopo aver visitato la Commissione europea (e altre istituzioni dell'UE) nel marzo 2022, che " *la disposizione sull'uguaglianza/non discriminazione nella CRPD (e in effetti nella Carta dell'UE) non è soggetta a una 'realizzazione progressiva'* ".

<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-expert-hails-eu-commitment-disability-rights> [Link]

[36] Commento generale n. 5, 27 ottobre 2017, paragrafo 49:

<https://digitallibrary.un.org/record/1311739?ln=en> [Link]

[37] L'articolo 33.2 dell'UNCRPD richiede che gli Stati parti istituiscano un quadro per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della Convenzione.

[38] Ai sensi dell'articolo 38-40 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione partecipa a tali comitati a titolo consultivo.

[39] Nel 2019 la Commissione ha ricevuto anche una denuncia di infrazione contro la Romania sulla stessa questione.

[40] Articolo 5 della CRPD.

[41] Articolo 21 della Carta.

[42] L'articolo 19 della CRPD stabilisce che le parti dovrebbero adottare misure per garantire il diritto delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di essere incluse nella comunità.

[43] L'articolo 26 della Carta prevede il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di qualsiasi misura volta a garantirne l'indipendenza, l'integrazione sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

[44] Preambolo, considerando 55, regolamento 2021/1060, considerando 12, e articolo 6 del



regolamento (UE) n. 1303/2013.

[45] Articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060.

[46] Banca dati degli organi del trattato delle Nazioni Unite, disponibile al seguente indirizzo:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=5
[Link]

[47] La Commissione può emettere un parere motivato e sospendere i pagamenti, a *condizione che "esiste un nesso sufficientemente diretto tra la questione affrontata dal parere motivato e le spese in questione in modo da metterne a rischio la legittimità e la regolarità"*. Considerando 70 del regolamento 2021/1060

[48] Comunicazione della Commissione, Diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.018.01.0010.01.ENG
[Link]

[49] Ibidem, punto 2.

[50] OI/8/2014/AN <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/59836> [Link]

[51] Caso 1233/2019/MMO: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/55112> [Link]

[52] CRPD/C/HUN/IR/1, 17 settembre 2020 all'indirizzo: <https://bit.ly/3elqo31>

[53] Come previsto dal regolamento (UE) 2021/1060. Ad esempio, interrompere il termine di pagamento (articolo 96) o sospendere i pagamenti (articolo 97).

[54] Difensori civici di Austria, Paesi Baschi, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Slovenia

[55] Difensori civici di Austria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia e Slovenia

[56] Danimarca, Estonia, Finlandia, Malta, Portogallo,

[57] Austria, Paesi Baschi, Repubblica Ceca, Croazia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia

[58] ENIL ha fatto riferimento a un parere giuridico oggetto di una precedente denuncia al Mediatore (417/2018/JN): <https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/52034> [Link]